

N. 2958

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1997

---

Norme sull’avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri  
e sulle attribuzioni dei vertici dell’Arma

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura, lo scrivente presentò due disegni di legge (n. 1987 e n. 2318) concernenti norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Con i due progetti, sostanzialmente identici, salvo che per una disposizione (articolo 3, comma 2), contenuta nel primo ma non nel secondo, si prevedeva una diversa composizione delle Commissioni di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, quando le valutazioni riguardano ufficiali dei Carabinieri; e ciò nel senso di stabilire che in questo caso le Commissioni venivano composte con una presenza di ufficiali dell'Arma più numerosa di quella oggi prevista, così da consentire una maggiore disponibilità di tutti i necessari elementi di valutazione e quindi giudizi più equilibrati circa l'idoneità dei candidati. Si disponeva altresì che anche gli ufficiali dei Carabinieri potessero accedere al grado di generale di Corpo di armata e potessero quindi assumere il comando generale dell'Arma.

Nell'attuale legislatura, il disegno di legge è stato ripresentato in data 9 maggio 1996 con il n. 50, nella stessa versione di quello n. 2318 della XII legislatura.

Senonchè, recentemente, la Commissione programmazione economica e bilancio del Senato ha inserito nel disegno di legge (collegato alla legge finanziaria), concernente «misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», un articolo, che ha avuto il parere favorevole del Governo, col quale l'Arma dei carabinieri veniva costituita in un'Arma autonoma delle Forze armate e se ne regolava l'organizzazione, anche mediante i criteri che sarebbero stati dettati da una futura legislazione delegata. In Assemblea però, la norma è stata stralciata e il Governo si è riservato di provvedere con

un'apposita legge alla nuova strutturazione, nei sensi indicati, dell'Arma dei carabinieri.

Pare però al proponente che una soluzione così radicale non sia nè utile nè produttiva per l'organizzazione complessiva delle Forze armate, salvo ovviamente il diverso avviso del Parlamento sul progetto che il Governo si è proposto di approntare.

In effetti attualmente, i Carabinieri, oltre ad essere un'Arma dell'Esercito, in quanto corpo militare combattente, hanno funzioni generali di pubblica sicurezza, quali una delle componenti delle Forze di polizia (articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121) e svolgono inoltre compiti di polizia militare e di polizia giudiziaria.

Sempre allo stato, i Carabinieri sono all'incirca 118.000 e di essi solo 10.000 circa costituiscono un vero e proprio corpo militare, mentre le restanti unità sono tutte impiegate nel mantenimento dell'ordine pubblico all'interno del territorio nazionale e nelle indagini giudiziarie che svolgono di propria iniziativa o a richiesta dell'autorità giudiziaria.

In questa situazione, la proposta di fare dei Carabinieri una quarta ed autonoma Arma, alla pari delle altre, non appare giustificata, proprio in quanto, a differenza di Esercito, Marina ed Aviazione, che presidiano, a scopi di difesa, i confini del Paese e svolgono, come componenti di contingenti multinazionali, compiti militari all'estero, i Carabinieri invece partecipano ad azioni militari, con un solo corpo combattente, inserito nell'Esercito e di modestissime dimensioni.

Ciò non toglie tuttavia che, secondo gli intenti dei disegni di legge prima citati, i Carabinieri hanno certamente diritto a un'autonomia ben più accentuata di quella

odierna nell'ambito dell'Esercito, così che resti sottolineata la molteplicità e soprattutto la peculiarità dei compiti che essi assolvono (e spesso, anche se non sempre, con indiscutibili e grandi meriti) nell'interesse della collettività nazionale. A questo scopo, è anzitutto indispensabile che le Commissioni di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri non siano in pratica composte allo stesso modo di quelle che decidono le promozioni per le altre Armi dell'Esercito. È poi necessario che anche gli ufficiali dei Carabinieri, al pari di quelli delle altre Armi, possano raggiungere il grado di generale di Corpo d'armata, così da poter diventare comandanti generali dell'Arma. Occorre infine che, la legge 18 febbraio 1997, n. 25, sia modificata nel senso che anche il comandante generale dei carabinieri, nell'ambito della ristrutturazione dei vertici militari e per quanto ovviamente riguarda la propria Arma, abbia nei rapporti col Capo di stato maggiore della Difesa le medesime funzioni e la stessa posizione che competono ai Capi di stato maggiore di Forza armata.

In conclusione, si ritiene di dover ripresentare, con le opportune modifiche e varianti nei sensi che sono stati indicati, il disegno di legge n. 50 del 9 maggio 1996.

Con esso, si stabilisce agli articoli 1 e 3 che la Commissione di avanzamento degli ufficiali superiori e generali dei Carabinieri (Commissione superiore) e quella dei capitani e maggiori (Commissione ordinaria) sono composte in maggioranza da ufficiali dei Carabinieri e sono presiedute, la prima, dal Comandante generale dell'Arma e la seconda del vice comandante. Con l'articolo 2, la disposizione attualmente vigente circa la composizione della Commissione ordinaria viene modificata con l'eliminazione del riferimento all'Arma dei carabinieri, e ciò data la nuova e del tutto diversa composizione che avrà la Commissione, quando giudica i Carabinieri.

L'articolo 4 dispone, con una modifica della legge 18 febbraio 1997, 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione delle Forze armate e

dell'Amministrazione della difesa, che anche il Comandante generale dei carabinieri dipende dal Capo di stato maggiore.

Con l'articolo 5, viene modificato l'articolo 4 della stessa legge, con l'aggiunta di un comma col quale si attribuiscono al Comandante generale dei carabinieri, nei rapporti col Capo di stato maggiore della difesa, le medesime funzioni spettanti ai Capi di stato maggiore di Forza armata; mentre con gli articoli 6 e 7 vengono modificati, con il medesimo intento di parificazione del Comandante generale e dello Stato maggiore dei Carabinieri ai Capi di forza armata e ai rispettivi stati maggiori, gli articoli 6 e 7 della stessa legge.

L'articolo 8 infine determina le modalità del (possibile) accesso di tre generali di Corpo d'armata al grado di generale di Corpo d'armata, con la conseguente facoltà di divenire Comandante generale dell'Arma; detta inoltre le apposite norme sui compiti dei generali di Corpo d'armata dei carabinieri, con specifico riferimento a coloro che non accedono all'incarico di comandante generale o che cessano dalla carica di vice comandante generale; stabilisce ancora i modi di promozione a generale di Corpo d'armata nella fase transitoria della prima applicazione della nuova legge; e prevede infine la copertura della maggiore spesa, derivante dai più alti stipendi dovuti ai generali di Corpo d'armata e valutata per il triennio 1998-2000 in 35 milioni di lire annui.

Si deve aggiungere che nell'articolo 3, per le promozioni dei capitani e dei maggiori, si stabilisce che la Commissione ordinaria deve acquisire dal Dipartimento generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno gli elementi informativi relativamente alle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali dei carabinieri candidati alla promozione. È un meccanismo che sembra necessario per favorire, ai fini degli avanzamenti e in attuazione dell'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, una

situazione di parità delle varie Forze di polizia.

Il progetto dunque, nel suo complesso, mentre rifiuta posizioni massimalistiche, si propone di realizzare una concreta e possibile autonomia dell'Arma dei carabinieri, in conformità delle reali esigenze avvertite all'interno della stessa Arma e in attesa di una più generale e articolata riforma, che meglio specifichi la distribuzione territoriale dei Carabinieri, i compiti ad essi attribuiti e i loro rapporti con le altre Forze di polizia.

Il Parlamento potrà e dovrà valutare se ai propositi corrisponde l'attuazione di un'utile, anche se parziale, revisione di una parte della normativa riguardante i Carabinieri e i loro vertici e dovrà naturalmente farlo, mettendo a confronto il presente disegno di legge con quello che eventualmente il Governo presenterà, come ha dichiarato, per fare dei Carabinieri una quarta Forza armata, autonoma e separata dalle altre, con tutte le conseguenze che una scelta così radicale necessariamente comporta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *I.* Quando la valutazione di cui all'articolo 12 riguarda ufficiali dell'Arma dei carabinieri, la Commissione superiore di avanzamento è composta:

*a)* dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri che la presiede;

*b)* dal presidente della Sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate e da un altro generale di corpo d'armata;

*c)* da due generali di divisione dei Carabinieri.

2. In caso di assenza o di impedimento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la Commissione è presieduta dal vice comandante generale dell'Arma».

### Art. 2.

1. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, di ciascuno dei servizi di cui all'articolo 6, quando la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo servizio».

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis.* - *I.* Quando la valutazione di cui all'articolo 16 riguarda un ufficiale

dell'Arma dei carabinieri, la Commissione ordinaria di avanzamento è composta:

- a) dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che la presiede;
- b) da due generali di divisione e da due di brigata, dei quali uno, per ciascuna delle due categorie, deve appartenere all'Arma dei carabinieri;
- c) da quattro colonnelli, dei quali due appartenenti all'Arma dei carabinieri e due scelti tra le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

2. In caso di assenza o di impedimento del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri la Commissione è presieduta dal generale di divisione dei Carabinieri.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, sono acquisiti presso il Dipartimento generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno gli elementi informativi relativi al modo in cui gli ufficiali dei carabinieri hanno esercitato le funzioni di ufficiali di pubblica sicurezza, nonché quelli concernenti la loro attività per i periodi nei quali hanno svolto funzioni di polizia giudiziaria».

#### Art. 4.

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, dopo le parole: «I Capi di stato maggiore di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri».

#### Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di

comando dell'Arma ed è responsabile della sua organizzazione e del suo approntamento. Propone al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo all'Arma dei carabinieri ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

#### Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «i Capi di stato maggiore di Forza armata», sono inserite le seguenti: «, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri»;

b) il terzo periodo del comma 1 è soppresso;

c) al comma 2, dopo le parole: «i Capi di stato maggiore di Forza armata», sono inserite le seguenti: «per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri».

#### Art. 7.

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, dopo le parole: «stati maggiori di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «e dello stato maggiore dei Carabinieri».

#### Art. 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero massimo dei generali di Corpo d'armata dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di tre unità.

2. L'incremento numerico di cui al comma 1 è riportato nel ruolo dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza del grado di generale di corpo d'armata, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974. Conseguentemente, nella tabella

1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, il numero dei generali di divisione è ridotto da dieci a sette.

3. I generali di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri dipendono direttamente dal comandante generale e:

a) possono ricoprire le cariche di vice comandante generale, generale ispettore delle scuole dell'Arma dei carabinieri e generale ispettore per le unità mobili, speciali e di polizia militare;

b) sono destinati a particolari incarichi anche presso organismi interforze nazionali o internazionali;

c) esercitano funzioni ispettive, di alta direzione, controllo e coordinamento delle grandi unità ed organismi dipendenti.

4. I generali di Corpo d'armata dei carabinieri che prima del raggiungimento dei limiti di età, cessano dalla carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri per aver ultimato il periodo di permanenza nella predetta carica possono essere impiegati, in soprannumero all'organico e in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado, negli incarichi indicati alla lettera c) del comma 3. Qualora non impiegati, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sino ai limiti di età per essi previsti e senza le detrazioni di cui all'articolo 7, comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come integrato dall'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. Nella prima applicazione della presente legge, la valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata è effettuata dalla Commissione superiore d'avanzamento, nella composizione prevista dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 1955, n. 1137, integrata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 35 milioni annui per il triennio 1998-2000 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini



del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.





